Finanziamenti Garantiti dal Fondo di Garanzia PMI L.662/96
Riservato alle Piccole e Medie Imprese

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni
Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare
Corso Vittorio Emanuele 92-100 – 80059 Torre del Greco NA
Tel.: 081/3581 -111 PBX – Fax: 081/8491487
E-mail : direzionegenerale@bcp.it - Sito internet : www.bcp.it
n° 4708/40 di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca D'Italia
Codice ABI: 5142
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia

CHE COSA SONO I FINANZIAMENTI FONDO DI GARANZIA EX L.662/96

Si tratta di operazioni creditizie concesse dalla Banca a Piccole e Medie Imprese (di seguito PMI) sotto forma di Mutuo Chirografario a medio termine o Finanziamenti a breve termine (fino a 18 mesi) garantite *ex lege* 662/1996 e successive modificazioni dal Fondo di Garanzia PMI.

Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n°662 e successive modificazioni costituito presso Medio Credito Centrale S.p.a, è uno strumento, nato per favorire l'accesso al credito delle PMI mediante il rilascio, a favore delle Banche e degli Intermediari finanziari (ex art. 107 del D. lgs. n. 385 del 1993), di garanzie dirette, irrevocabili, incondizionate ed escutibili "a prima richiesta", di cogaranzie, rilasciate in favore delle Banche congiuntamente a Confidi o agli altri Fondi di Garanzia, nonché di controgaranzie (sia "a prima richiesta" che *sussidiarie*) a favore dei Confidi o di altri Fondi di garanzia che prestano garanzie alle Banche.
Il Fondo di Garanzia, pertanto, si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle PMI e delle Mid Caps italiane concedendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche; l'impresa che necessiti di un finanziamento può chiedere alla Banca di garantire l'operazione con la garanzia pubblica. L'attivazione di tale garanzia fornisce una parziale assicurazione dei crediti concessi; la Banca in caso di insolvenza dell'impresa è risarcita dal Fondo gestito da Medio Credito Centrale Spa. Sulla parte del credito garantito dal Fondo di Garanzia la Banca non può acquisire ulteriore garanzia reale, assicurativa o bancaria.

Con la definizione di PMI si intendono le imprese aventi le caratteristiche previste dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, ovvero:

a) "Medie imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
b) "Piccole imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
c) "Microimprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Il Fondo di Garanzia definisce MID CAP, le imprese diverse dalle PMI che presentano un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, tenuto conto delle relazioni di associazioni e di collegamento con altre imprese.

Attraverso l'intervento della garanzia pubblica la Banca, grazie al minor assorbimento di capitale realizzato, può offrire alle Piccole e Medie Imprese italiane condizioni più vantaggiose rispetto a quelle ordinariamente applicate.

L'impresa che richiede l'accesso al credito con garanzia del Fondo deve essere in grado di rimborsarlo; pertanto, deve essere economicamente e finanziariamente sana sulla base di appositi modelli di valutazione all'uopo predisposti che utilizzano dati di bilancio (e delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi.

La Banca concede finanziamenti nelle forme tecniche su indicate con garanzia diretta del Fondo destinati a sostenere programmi di investimento materiali ed immateriali ed altre operazioni direttamente finalizzate all'attività d'impresa.

La garanzia del Fondo di Garanzia PMI ex l. 622/96 viene attualmente concessa in una misura massima dell'80% del finanziamento in funzione dei casi previsti dal Fondo e comunque entro il massimale di 5 milioni di euro per ogni impresa (come previsto dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023)

L'intervento del Fondo di Garanzia può essere richiesto da parte della PMI anche per il tramite di Confidi e/o Consorzi di Garanzia (controgaranzia e/o garanzia indiretta); in tali casi, è previsto il pagamento di una commissione al Confidi e/o al Consorzio di Garanzia per il rilascio della garanzia.
Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale del Fondo di Garanzia all'indirizzo http://www.fondidigaranzia.it/.

Per saperne di più, si rimanda alla "**Guida – La centrale dei rischi in parole semplici"** che contiene informazioni su cosa sia la centrale dei rischi e come funziona ed è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della banca www.bcp.it.

*****

Mutuo Chirografario Imprese Fondo di Garanzia PMI L.662/96
Riservato alle Piccole e Medie Imprese

CHE COSA E' UN MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE L. 662/96

Il *mutuo chirografario imprese* è un finanziamento a medio/lungo termine all'impresa che rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un piano di ammortamento, a ***tasso fisso* o *variabile***, a scadenze concordate.

L'intervento del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge 23/12/1996 n. 662 favorisce l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese italiane mediante la concessione di una garanzia pubblica, direttamente alle banche, a fronte di finanziamenti connessi all'attività d'impresa (investimenti o finanziamento debito di fornitura/scorte) e di durata superiore a 18 mesi fino ad un massimo di 10 anni; per la Banca la durata massima è fino a 10 anni (salvo deroghe). È possibile prevedere un periodo di preammortamento.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali o semestrali.
La durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.
In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto – se previsto in contratto – un compenso onnicomprensivo.

In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto – se previsto in contratto – un compenso onnicomprensivo.

Per le componenti di natura assicurativa si rinvia agli strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza con aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate;
- Impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il prestito sia a tasso fisso;
- Qualora il prestito sia a tasso variabile con un tasso minimo cd. floor (limite al di sotto del quale il tasso variabile applicato al mutuo non può comunque scendere, indipendentemente dalle variazioni dell'indice di riferimento) possibilità di pagare un tasso di interesse più elevato rispetto a quello determinabile sulla base del valore assunto tempo per tempo dall'indice di riferimento;
- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto.

Per saperne di più, si rimanda alla "**Guida – La centrale dei rischi in parole semplici"** che contiene informazioni su cosa sia la centrale dei rischi e come funziona ed è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della banca www.bcp.it.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DEL MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE L.662/96 A TASSO FISSO

QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE L.662/96 TASSO FISSO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Tasso Indicativo	Durata Mesi	TAEG
11,500%	19	**14,64%**
11,500%	24	**14,16%**
11,590%	36	**13,64%**
11,680%	48	**13,42%**
11,760%	60	**13,32%**
11,830%	84	**13,27%**
11,970%	96	**13,27%**
12,080%	120	**13,29%**

Il valore del TAEG è calcolato ipotizzando il rimborso delle rate mensili di un Mutuo Chirografario Imprese a Tasso Fisso L.662/96 di € 100.000 concesso ad un'Impresa in Campania, più le spese istruttoria pari a 1.000 €, le commissioni di gestione dello 0,50%, le spese di incasso rata pari ad 1,50 € e l'imposta sostitutiva dello 0,25 % (DPR 601/1973) secondo quanto riportato di seguito.
Il tasso indicativo è stato determinato in base ai valori dell'EurIRS del 01/07/2025 e riportati su il Sole 24Ore del 02/07/2025 e comunque calcolato in maniera mai inferiore alla soglia dello 0,010% maggiorata dello spread contrattuale.
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese per la stipula del contratto (se effettuata per atto pubblico) ed eventuali spese assicurative.

	VOCI	COSTI
	Importo Finanziabile[1]	Min 25.000 €
	Durata (la banca si riserva la facoltà di proporre durate diverse)	Da 19 mesi
TASSI	Tasso d'interesse nominale annuo fisso (TAN)	Pari alla quotazione dell'EurIRS[2] durata lettera maggiorato dello spread contrattuale tenendo conto del Tasso minimo (vedi voce apposita in Tabella)
	Spread	**9,50%** *Per i finanziamenti assistiti da garanzia reale lo spread è -1,000% per tutte le durate*
	Tasso minimo[3]	Qualsiasi sia il valore del parametro di indicizzazione fissato nel contratto, ai fini del calcolo del tasso di interesse corrispettivo del finanziamento, detto valore non potrà comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,010%, soglia che andrà maggiorata dello spread previsto dal contratto
	Tasso di mora	Tasso d'interesse nominale annuo maggiorato del 1,90 %, comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla legge 108/96 in materia di usura e successive modifiche ed integrazioni
	Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento	In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, la Banca adotterà un indice sostitutivo come specificato nel "Piano interno in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento" pubblicato nella

[1] La banca si riserva la facoltà di ridurre e/o aumentare l'importo minimo e massimo finanziabile in base alle esigenze ed alle valutazioni di merito creditizio dell'impresa richiedente il mutuo.
[2] **EurIRS** (Euro Interest Rate Swap) **Lettera** pari alla durata del mutuo rilevato il 3° giorno antecedente la data di stipula dal quotidiano "Sole 24Ore". Per la durata a 19 mesi il parametro **EurIRS** rilevato è quello relativo ai 24 mesi (2 anni).
[3] Limite percentuale al di sotto del quale non potrà mai scendere il tasso di interesse dovuto dal cliente nel corso del piano di ammortamento pluriennale del mutuo.

	VOCI	COSTI
		sezione "Trasparenza" del sito internet www.bcp.it, in conformità con il Regolamento (UE) 2016/1011 (cd. Benchmark Regulation – BMR che specifica le azioni da intraprendere nell'eventualità in cui si verifichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento applicato ad un contratto) e secondo le modalità riportate nel contratto.

		VOCI	COSTI
SPESE	**Spese per la stipula del contratto**	Spese d'Istruttoria	1,00 % dell'importo del mutuo con un minimo di 500,00 €[4]
		Commissione Gestione *una tantum*	0,50 % dell'importo del mutuo
	Spese per la gestione del rapporto	Spese Incasso Rata	1,50 €
		Invio Comunicazioni	Recupero spese postali busta normale 1,00 € Recupero spese postali busta pesante (> 20 grammi) 1,40 €

		VOCI	COSTI
PIANO DI AMMORTAMENTO		Tipo di Ammortamento	Piano di Ammortamento "Francese"
		Tipologia Rata	Rata Costante
		Periodicità Rata	Mensile / Trimestrale/ Semestrale

Altre spese

Costo della garanzia : Per la concessione della garanzia da parte del Fondo di Garanzia l.662/96 la commissione, quando dovuta[5], è diversificata in funzione
- dell' ubicazione territoriale dell'impresa;
- delle dimensioni aziendali (piccola o media);

[4] Le spese di istruttoria - così calcolate - sono dovute dal richiedente, sull'importo del mutuo deliberato, anche in caso di sua rinunzia al finanziamento intervenuta successivamente all'accoglimento della richiesta da parte della Banca (delibera di affidamento per concessione del finanziamento).

[5] La commissione non è dovuta per le operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. e per le operazioni riferite a start-up innovative o incubatori certificati o PMI innovative e per le operazioni di microcredito. La commissione non è altresì dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle operazioni sul capitale di rischio, dalle operazioni di sottoscrizione di mini bond e dagli investimenti in quasi-equity, riferite a:
a) soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno;
b) imprese femminili;
c) piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria;
d) micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete;
e) imprese sociali;
f) imprese di autotrasporto

Per le Pmi il costo massimo attualmente previsto è pari all'1% dell'importo garantito; per le Mid Caps è previsto un costo fisso pari all' 1,25% dell'importo garantito.

Costo mancato perfezionamento: Nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia, il finanziamento garantito non sia successivamente perfezionato per ragioni imputabili all'impresa beneficiaria, la Banca si riserva la facoltà di richiedere il pagamento di una commissione di importo pari ad euro 300,00 (trecento) a titolo di recupero delle spese reclamate dal fondo.

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO

(tassi del 01/07/2025) riportati su il Sole 24 Ore del 02/07/2025)

Durata Mesi	Valore EurIRS
19	2,000%
24	2,000%
36	2,090%
48	2,180%
60	2,260%
72	2,330%
96	2,470%
120	2,580%

Qualsiasi sia il valore del parametro di indicizzazione fissato nel contratto, ai fini del calcolo del tasso di interesse corrispettivo del finanziamento, detto valore non potrà comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,010%, soglia che andrà maggiorata dello spread previsto dal contratto

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi

* * *

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE L.662/96 A TASSO FISSO

Durata Mesi	Tasso Indicativo	Importo	Rata Mensile	Importo	Rata Mensile	Importo	Rata Mensile
19	11,500%	€ 50.000	€ 2.890,98	€ 150.000	€ 8.672,95	€ 250.000	€ 14.454,92
24	11,500%	€ 50.000	€ 2.342,02	€ 150.000	€ 7.026,05	€ 250.000	€ 11.710,08
36	11,590%	€ 50.000	€ 1.650,94	€ 150.000	€ 4.952,82	€ 250.000	€ 8.254,71
48	11,680%	€ 50.000	€ 1.308,85	€ 150.000	€ 3.926,55	€ 250.000	€ 6.544,25
60	11,760%	€ 50.000	€ 1.106,17	€ 150.000	€ 3.318,50	€ 250.000	€ 5.530,84
84	11,830%	€ 50.000	€ 878,10	€ 150.000	€ 2.634,29	€ 250.000	€ 4.390,49
96	11,970%	€ 50.000	€ 811,82	€ 150.000	€ 2.435,45	€ 250.000	€ 4.059,09
120	12,080%	€ 50.000	€ 719,67	€ 150.000	€ 2.159,01	€ 250.000	€ 3.598,34

(nell'importo rata è esclusa la commissione di incasso di 1,50 euro a rata)

La modalità di calcolo degli interessi utilizzata negli esempi è l'anno civile (365 giorni)

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n.108/1996), relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese" di cui alla presente operazione, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca all'indirizzo www.bcp.it.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

- Imposta Sostitutiva o ordinaria *pro tempore* vigente a carico del mutuatario
- Commissione *una tantum* di rilascio della garanzia da riconoscere al Fondo di Garanzia e calcolata sull'importo garantito nella misura sotto indicata:

Micro Imprese	0,25 %
Piccola Impresa	0,50 %
Media Impresa e Consorzi	1,00 %

La commissione non è dovuta per le operazioni di *Anticipazione dei crediti verso la P.A.* nonché per le operazioni di chirografario riferite a:

- *Soggetti beneficiari finali* ubicati nelle regioni del Mezzogiorno
- *Imprese femminili*
- *Piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria*
- Micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un *Contratto di rete*
- *Imprese sociali*
- *Imprese di Autotrasporto*
- *Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.*

- Nel caso di operazioni creditizie rogate per atto pubblico, i costi connessi all'intervento di un Notaio rogante (imposte ed onorari).

* * *

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DEL MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE L662/96 A TASSO VARIABILE

QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE L.662/96 TASSO VARIABILE
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Indicizzato al parametro
Euribor 1 mese/360 media mese
giugno2025

Tasso Iniziale	Durata Mesi	TAEG
10,435%	19	**13,43%**
10,435%	24	**12,95%**
10,435%	36	**12,33%**
10,435%	48	**12,02%**
10,435%	60	**11,83%**
10,435%	84	**11,61%**
10,435%	96	**11,54%**
10,435%	120	**11,45%**

Il valore del TAEG è calcolato ipotizzando il rimborso delle rate mensili di un Mutuo Chirografario Imprese a Tasso Variabile L.662/96 concesso ad un'Impresa in Campania di € 100.000, tasso iniziale calcolato con riferimento alla quotazione dell'Euribor a 1 mesi base 360 media del mese precedente riferito al mese di giugno 2025, rilevato il 01/07/2025 dal quotidiano Il Sole 24Ore, e comunque calcolato in maniera mai inferiore alla soglia dello 0,010% maggiorato di uno spread di 8,50%, più le spese istruttoria pari all'1,00% dell'importo del mutuo, le commissione di gestione dello 0,50%, le spese di incasso rata pari ad 1,50 € e l'imposta sostitutiva dello 0,25 % (DPR 601/1973) secondo quanto riportato di seguito. Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese per la stipula del contratto (se effettuata per atto pubblico) ed eventuali spese assicurative. Per il tasso variabile, il TAEG ha un valore meramente indicativo.

	VOCI	COSTI
	Importo Finanziabile[6]	Min 25.000 €
	Durata (la banca si riserva la facoltà di proporre durate diverse)	Da 19 mesi
TASSI	Tasso d'interesse nominale annuo variabile[7] (TAN)	il tasso è determinato sulla base dell'andamento del parametro Euribor a 1/3/6 mesi base 360 o 365 (media mese precedente) maggiorato dello spread contrattuale tenendo conto del Tasso minimo (vedi voce apposita in Tabella)
	Parametri di Indicizzazione	Euribor a 1/3/6 mesi[8] con divisore 360 o 365 (media mese precedente) rilevato il 1°giorno del mese di stipula dal quotidiano Il Sole 24Ore.
	Spread	Massimo applicabile 8,500 % su tutte le tipologie di durata per i mutui indicizzati all'Euribor *Per i finanziamenti assistiti da garanzia reale lo spread è -1,000% per tutte le durate*
	Tasso d'interesse di preammortamento	Uguale al tasso d'interesse nominale annuo come sopra, calcolato al momento della stipula
	Tasso minimo [9]	Qualsiasi sia il valore del parametro di indicizzazione fissato nel contratto, ai fini del calcolo del tasso di interesse corrispettivo del finanziamento, detto valore non potrà comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,010%, soglia che andrà maggiorata dello spread previsto dal contratto
	Tasso di mora	Tasso d'interesse nominale annuo maggiorato del 1.9 % comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla legge 108/96 in materia di usura e successive modifiche ed integrazioni
	Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento	In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, la Banca adotterà un indice sostitutivo come specificato nel "Piano interno in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento" pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito internet www.bcp.it, in conformità con il Regolamento (UE) 2016/1011 (cd. Benchmark Regulation – BMR che specifica le azioni da intraprendere nell'eventualità in cui si verifichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento applicato ad un contratto) e secondo le modalità riportate nel contratto.

[6] La banca si riserva la facoltà di ridurre e/o aumentare l'importo minimo e massimo finanziabile in base alle esigenze ed alle valutazioni di merito creditizio dell'impresa richiedente il mutuo.
[7] Il Tasso di Interesse applicato al singolo contratto potrà essere diverso in relazione all'andamento dello specifico parametro di indicizzazione al momento della stipula.
[8] Il parametro potrà essere Euribor 1/3/6 mesi (con base 360 o 365) media mese precedente in base alla periodicità delle rate
[9] Limite percentuale al di sotto del quale non potrà mai scendere il tasso di interesse dovuto dal cliente nel corso del piano di ammortamento pluriennale del mutuo.

		VOCI	COSTI
SPESE	**Spese per la stipula del contratto**	Spese d'Istruttoria	1,00 % dell'importo del mutuo con un minimo di 500,00 €[10]
		Commissione Gestione *una tantum*	0,50 % dell'importo del mutuo
	Spese per la gestione del rapporto	Spese Incasso Rata	1,50 €
		Invio Comunicazioni	Recupero spese postali busta normale 1,00 € Recupero spese postali busta pesante (> 20 grammi) 1,40 €
PIANO DI AMMORTAMENTO		Tipo di Ammortamento	Piano di Ammortamento "Francese"
		Tipologia Rata	Rata Crescente per quota capitale secondo l'ammortamento "Francese"
		Periodicità Rata	Mensile / Trimestrale/ semestrale

Altre spese

Costo della garanzia : Per la concessione della garanzia da parte del Fondo di Garanzia l.662/96 la commissione, quando dovuta[11], è diversificata in funzione
- dell' ubicazione territoriale dell'impresa;
- delle dimensioni aziendali (piccola o media);

Il costo massimo attualmente previsto è pari all'1% dell'importo garantito.

Costo mancato perfezionamento: Nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia, il finanziamento garantito non sia successivamente perfezionato per ragioni imputabili all'impresa beneficiaria, la Banca si riserva la facoltà di richiedere il pagamento di una commissione di importo pari ad euro 300,00 (trecento) a titolo di recupero delle spese reclamate dal fondo.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi

[10] Le spese di istruttoria - così calcolate - sono dovute dal richiedente, sull'importo del mutuo deliberato, anche in caso di sua rinunzia al finanziamento intervenuta successivamente all'accoglimento della richiesta da parte della Banca (delibera di affidamento per concessione del finanziamento).

[11] La commissione non è dovuta per le operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. e per le operazioni riferite a start-up innovative o incubatori certificati o PMI innovative e per le operazioni di microcredito. La commissione non è altresì dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle operazioni sul capitale di rischio, dalle operazioni di sottoscrizione di mini bond e dagli investimenti in quasi-equity, riferite a:
a) soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno;
b) imprese femminili;
c) piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria;
d) micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete;
e) imprese sociali;
f) imprese di autotrasporto.

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Data	Parametro	Valore
01/07/2025	Euribor 1 mese base 360 Media Mese giugno 2025	1,935%
01/07/2025	Euribor 1 mese base 365 Media Mese giugno 2025	1,962%
01/07/2025	Euribor 3 mesi base 360 Media Mese giugno 2025	1,989%
01/07/2025	Euribor 3 mesi base 365 Media Mese giugno 2025	2,016%
01/07/2025	Euribor 6 mesi base 360 Media Mese giugno 2025	2,052%
01/07/2025	Euribor 6 mesi base 365 Media Mese giugno 2025	2,080%

CALCOLI ESEMPLIFICATIVI DELL'IMPORTO DELLA RATA MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE L. 662/96 A TASSO VARIABILE

Mutuo Chirografario Imprese L.662/96 a Tasso Variabile Indicizzato all'Euribor 1M/360 media mese prec.							
Durata Mesi	**Tasso Iniziale**	**Importo**	**Rata Mensile**	**Importo**	**Rata Mensile**	**Importo**	**Rata Mensile**
19	10,435%	€ 50.000	€ 2.866,36	€ 150.000	€ 8.599,07	€ 250.000	€ 14.331,79
24	10,435%	€ 50.000	€ 2.317,30	€ 150.000	€ 6.951,89	€ 250.000	€ 11.586,49
36	10,435%	€ 50.000	€ 1.623,59	€ 150.000	€ 4.870,77	€ 250.000	€ 8.117,95
48	10,435%	€ 50.000	€ 1.278,60	€ 150.000	€ 3.835,80	€ 250.000	€ 6.393,00
60	10,435%	€ 50.000	€ 1.073,09	€ 150.000	€ 3.219,26	€ 250.000	€ 5.365,43
84	10,435%	€ 50.000	€ 841,34	€ 150.000	€ 2.524,02	€ 250.000	€ 4.206,70
96	10,435%	€ 50.000	€ 770,27	€ 150.000	€ 2.310,80	€ 250.000	€ 3.851,33
120	10,435%	€ 50.000	€ 672,86	€ 150.000	€ 2.018,57	€ 250.000	€ 3.364,28

(nell'importo rata è esclusa la commissione di incasso di 1,50 euro a rata)

La modalità di calcolo degli interessi utilizzata negli esempi è l'anno civile (365 giorni)

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n.108/1996), relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese" di cui alla presente operazione, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca all'indirizzo www.bcp.it.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

- Imposta Sostitutiva o ordinaria *pro tempore* vigente a carico del mutuatario
- Commissione *una tantum* di rilascio della garanzia da riconoscere al Fondo di Garanzia e calcolata sull'importo garantito nella misura sotto indicata:

Micro Imprese	0,25 %
Piccola Impresa	0,50 %
Media Impresa e Consorzi	1,00 %

La commissione non è dovuta per le operazioni di *Anticipazione dei crediti verso la P.A.* nonché per le operazioni di chirografario riferite a:

- *Soggetti beneficiari finali* ubicati nelle regioni del Mezzogiorno
- *Imprese femminili*
- *Piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria*
- Micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un *Contratto di rete*
- *Imprese sociali*
- *Imprese di Autotrasporto*
- *Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.*

- Nel caso di operazioni creditizie rogate per atto pubblico, i costi connessi all'intervento di un Notaio rogante (imposte ed onorari).

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE L.662/96 A TASSO FISSO ED A TASSO VARIABILE

o Compenso per estinzione anticipata	2,00 % su capitale residuo estinto anticipatamente
o Certificazione attestante lo stato di "estinto"	8,00 €
o Copie di atti di mutuo e documentazione varia	6,00 €
o Duplicato di quietanza	8,00 €
o Certificazione interessi	8,00 €
o Copia piano di ammortamento	6,00 €
o Certificato di sussistenza del credito	52,00 €
o Invio lettera di sollecito	5,00 €
o Certificazione conteggio estintivo	15,00 €
o Recupero spese postali	1,00 €
o Accollo	78;00 €

DISCONOSCIMENTO OPERAZIONI NON AUTORIZZATE

È il processo attraverso il quale il cliente può richiedere il rimborso e/o la rettifica di un'operazione che non ha autorizzato o che non è stata correttamente eseguita. Un'operazione di pagamento è "non autorizzata" quando manca il consenso del cliente all'esecuzione della stessa; si definisce, invece, non correttamente eseguita quando l'esecuzione non è conforme alle istruzioni impartite dallo stesso (ad es. importo non corretto). In tali casi, il cliente deve prontamente effettuare il disconoscimento secondo le modalità indicate nella Guida "Operazioni non autorizzate o non eseguite correttamente, su frodi e disconoscimenti", compilando il "Modulo disconoscimento operazioni di pagamento" – entrambi pubblicati nella sezione denominata "Disconoscimenti" ed alla pagina "Trasparenza" del sito www. bcp.it – avendo cura di fornire tutte le informazioni/documenti utili alla disamina dell'operazione oggetto di disconoscimento. La banca e/o Nexi (per le operazioni con carta di credito e carta di debito) è tenuta ad analizzare la segnalazione e – ove sussistano i requisiti – a rimborsare il Cliente (in maniera definitiva o salvo buon fine) entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del disconoscimento, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'operazione. La banca e/o Nexi non subordina la presa in carico della pratica di disconoscimento ed il conseguente eventuale relativo rimborso alla richiesta di documentazione integrativa (es. copia della denunzia/querela presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza, copia di e-mail, sms, registro delle telefonate…) che, in ogni caso, potrà essere richiesta al Cliente ai fini dell'istruttoria in un momento successivo. Qualora, anche successivamente, risulti che l'operazione era stata autorizzata e/o che la richiesta non fosse fondata, la banca e/o Nexi ha diritto di ottenere la restituzione dell'importo dal cliente. Non possono essere disconosciute le operazioni compiute da oltre 13 mesi rispetto al momento in cui è effettuata l'operazione, oppure entro 8 settimane in specifiche circostanze. Nel caso in cui il cliente non sia soddisfatto dall'esito della richiesta di disconoscimento, può formulare un reclamo, ricorrere alla risoluzione alternativa delle controversie (ADR) o all'Autorità competente ovvero di presentare esposto alla Banca d'Italia.

RECESSO, PORTABILITA' E RECLAMI

Recesso
La Banca ha piena facoltà di chiedere in qualsiasi momento la immediata e totale estinzione del debito con preavviso scritto di almeno tre giorni qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art 1186 c. c. ovvero sussista altra giusta causa.
La parte mutuataria può rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte, rispetto al termine convenuto, provvedendo a pagare gli interessi, le spese ed ogni altro onere dovuto oltre ad un compenso onnicomprensivo pari al 2% del capitale residuo estinto anticipatamente.

Portabilità del finanziamento
Nel caso in cui il Cliente che riveste la qualifica di micro-impresa (come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *t*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11), allo scopo di rimborsare il finanziamento, dovesse ottenere da un'altra Banca ovvero altro Intermediario un nuovo finanziamento, non sarà tenuto a sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali).

Tempi massimi di chiusura del rapporto
Dal momento in cui la parte mutuataria ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione a naturale scadenza o anticipata del mutuo, la Banca procederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie
Il cliente può presentare un reclamo in forma scritta, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a reclami@bcp.it (le altre modalità sono consultabili sul sito internet della Banca).
La Banca è tenuta a fornire risposta scritta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni per i reclami in materia di intermediazione assicurativa, entro 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio e 15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento.
Se il reclamante non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, prima di ricorrere al Giudice Ordinario, può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28;
- per i reclami relativi all'intermediazione assicurativa, può rivolgersi direttamente all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito www.ivass.it;
- per i reclami relativi ai servizi d'investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito www.acf.consob.it; il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28. Si precisa che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- ad altri organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione previsto al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore BancarioFinanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia - insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale - per segnalare i comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.

LEGENDA

Compenso per estinzione anticipata	*Compenso da corrispondere alla banca nell'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo prima della scadenza contrattuale. Viene calcolato moltiplicando il capitale rimborsato prima della scadenza (debito residuo) per il tasso della commissione e per il numero di anni o frazione di anni di vita residua*
Istruttoria	*Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo*
Euribor	*L' Euribor (Euro Interbank Offered Rate) traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro", è un indice di riferimento rilevato quotidianamente – sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) – da EMMI European Money Markert Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso).* *EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento Euribor.* *Qualora nel rispetto di quanto previsto dal regolamento europeo 2016/101, dovesse essere modificata la formula e/o la metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI per la rilevazione dell'Euribor, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o la metodologia tempo per tempo vigente.*
Eurirs	*L'IRS (acronimo di Interest Rate Swap), traducibile come tasso di scambio degli interessi, è il tasso di riferimento, calcolato giornalmente, per la valuta Euro (EurIRS) da ICE Benchmark Administration on Limited – IBA con sede nel Regno Unito o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso.*
Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)/Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)	*Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.*
Piano di Ammortamento	*Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.*

Piano di Ammortamento "francese"	*Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e laquota capitale aumenta*
Preammortamento	*Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.*
Quota Capitale	*Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.*
Quota Interessi	*Quota della rata costituita dagli interessi maturati.*
Rata	*Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: una quota capitale (cioè parte dell'importo prestato ed un quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo*
Rata Costante	*La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo (solo per i mutui a tasso fisso).*
Recupero Spese Postali	*Spese sostenute per le operazioni di produzione ed invio della corrispondenza, e/o di contabili e/o comunicazioni varie o estratto conto, effettuate con procedura automatizzata da parte di strutture centrali della Banca:*
Spread	*Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.*
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	*Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse ed altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata: alcune sepse non sono comprese, per esempio quelle notarili.*
Tasso di interesse di preammortamento	*Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.*
Tasso di interesse nominale annuo	*Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.*
Tasso di mora	*Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate*
Tasso fisso	*Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.*
Tasso variabile	*Il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo.*
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	*Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso di interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" dei mutui, a seconda dei casi, a tasso fisso o variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.*

Finanziamenti a Breve Termine – Fondo di Garanzia PMI L.662/96

CHE COS'E' FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE L.662/96

Il finanziamento è un'operazione con cui un'impresa ottiene dalla Banca la disponibilità necessaria per soddisfare le proprie esigenze di liquidità, con l'obbligo di restituire l'importo concesso, in un'unica soluzione o secondo un piano programmato in un arco di tempo predefinito inferiore ai 18 mesi, ed a pagare gli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse stabilito nel contratto.
Il cliente, salvo diverso accordo, può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

Destinatari del finanziamento sono le PMI che abbiano i requisiti per l'accesso al Fondo di Garanzia.

E' un finanziamento destinato a finanziare esigenze specifiche di breve periodo purché direttamente finalizzate all'attività d'impresa.

A garanzia della concessione creditizia che comunque è sottoposta alla valutazione del merito dell'impresa richiedente che abbia i requisiti di accesso al Fondo di Garanzia PMI, la Banca può chiedere a quest'ultimo il rilascio di idonea garanzia nella misura consentita. Per la quota garantita dal Fondo, la Banca non assume ulteriori garanzie reali, assicurative o bancarie. Per informazioni e condizioni relative alle altre garanzie richieste ad integrazione di quella concessa dal Fondo di Garanzia, si rinvia al *Foglio Informativo – Garanzie Ricevute*.

I finanziamenti a breve termine sono utilizzabili mediante varie forme tecniche tra cui: Anticipi su Fatture, Anticipi SBF, promiscuo import, etc.,
Di seguito si riportano le principali condizioni economiche delle varie forme tecniche; per il dettaglio delle ulteriori condizioni economiche e contrattuali nonché per le condizioni connesse ai servizi accessori, si rinvia ai rispettivi Fogli Informativi, Servizio *Anticipi su Fatture* e *Anticipi su Portafoglio Incassi Commerciali SBF*, *Finanziamenti e Anticipi a fronte di operazioni in Divisa e con l'Estero.* Per le informazioni di dettaglio del conto corrente ordinario di appoggio delle operazioni creditizie si rinvia ai Fogli Informativi *Conti Correnti per Clienti al Dettaglio (non Consumatori)*

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di interesse ove questo sia collegato a parametri di riferimento comunemente utilizzati e concordati con il cliente;
- variabilità del tasso di cambio, qualora l'apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

* * *

Aperture di Credito in Conto Anticipi su Fatture - Documenti Dimostrativi Commerciali Italia ed in Conto Anticipi SBF

CHE COSA SONO LE APERTURE DI CREDITO IN CONTO ANTICIPI SU FATTURE E SBF

L'operazione di anticipazione su fatture/documenti commerciali Italia e SBF è un'apertura di credito in conto corrente a fronte della presentazione da parte del cliente di documenti rappresentativi del credito vantato nei confronti di terzi debitori relativi a rapporti commerciali intrattenuti con questi ultimi (fatture, documenti, RiBa, SDD ecc.). La banca mette a disposizione del cliente le somme di tali crediti non ancora scaduti vantati da quest'ultimo entro il limite dell'affidamento concesso, in tal modo il cliente consegue la "monetizzazione" anticipata di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso – tramite apposita cessione del credito notificata al debitore ceduto a mezzo pec o raccomandata a/r con accettazione da parte dello stesso – la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate. La Banca si riserva, in ogni caso, il

diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei documenti che, a suo giudizio, non risultassero apparentemente regolari o di suo gradimento, senza essere tenuta ad effettuare un esame di merito del documento.
Per le altre condizioni economiche relativi al Servizio di Anticipazione su Fatture ed Incassi Commerciali SBF si rinvia ai Fogli Informativi Servizio *Anticipi su Fatture* e *Anticipi su Portafoglio Incassi Commerciali SBF*

Principali Rischi:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso d'interesse e spese) ove contrattualmente previsto e/o in dipendenza delle condizioni di mercato laddove sia prevista una remunerazione del conto anticipi con tasso indicizzato ad un parametro di riferimento (normalmente Euribor);
- La banca si riserva di valutare nel merito creditizio le singole richieste, ammettendo o meno a suo insindacabile giudizio, i crediti presentati per l'anticipazione;
- Rischio di insolvenza: nel caso di crediti presentati dal cliente per i quali non sia intervenuto il pagamento da parte del terzo debitore, la banca provvederà ad addebitare il cliente della somma anticipata;
- Nel caso in cui il cliente conceda una dilazione di pagamento al suo debitore, la banca è libera di non accettare il differimento della scadenza dell'anticipazione e procedere con il rientro dell'anticipazione addebitando il conto ordinario e accreditando il conto anticipi.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DEI FINANZIAMENTI IN C/ANT – L.662/96

AFFIDAMENTI E TASSI	
Tasso Annuo Debitore Nominale in Conto Anticipi Entro Fido per accordati fino a € 50.000	**Max 10,00 %**
Tasso Annuo Debitore Nominale in Conto Anticipi Entro per accordati tra €50.000 e €200.000	**Max 9,40 %**
Tasso Annuo Debitore Nominale in Conto Anticipi Entro Fido per accordati oltre € 200.000	**Max 7,50 %**
Tasso Annuo Debitore Nominale in Conto Anticipi Fuori Fido (massimo applicabile)	**Max 10,00 %**
(Tassi massimi applicati Fissi o Variabili con floor (parametro di riferimento + Spread)* in base agli accordi che intervengono di volta in volta con il cliente) ***Qualsiasi sia il valore dell'indice di riferimento fissato nel contratto, ai fini del calcolo del tasso di interesse, detto valore non potrà comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,010% (clausola floor), soglia che andrà maggiorata dello spread previsto dal contratto per determinare il Tasso minimo.** In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, la Banca adotterà un indice sostitutivo come specificato nel "Piano interno in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento" pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito internet www.bcp.it, in conformità con il Regolamento (UE) 2016/1011 (cd. Benchmark Regulation – BMR che specifica le azioni da intraprendere nell'eventualità in cui si verifichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento applicato ad un contratto) e secondo le modalità riportate nel contratto.	
Calcolo Interessi	*Eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile*
Tasso di mora	Tasso debitore nominale annuo in assenza di Fido maggiorato di 2 punti, comunque nel rispetto dei limiti fissati in materia di usura dalla legge 108/96 e successive modifiche ed integrazioni
Tasso minimo	Limite percentuale al di sotto del quale non potrà mai scendere il tasso di interesse dovuto dal cliente sulle somme utilizzate ed è calcolato sommando allo spread contrattuale lo 0,010%
Commissione Annua di Messa a Disposizione Fondi (addebito trimestrale 0,50%)	**Max 2,00 %**

Si rinvia al foglio informativo dei Conti Correnti per Clientela al Dettaglio (non Consumatori), Servizio Anticipi su Fatture e Servizio Anticipi su Portafoglio SBF per le altre condizioni la cui misura non è stata espressamente riportata. Oneri Fiscali ed Imposta di Bollo sul Conto Corrente secondo normativa tempo per tempo vigente

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Accordato	Utilizzo Medio nel Trimestre	Tasso Debitore Nominale Annuo	Commissione Annua di Messa a Disposizione Fondi Annua	Spese e commissioni Presentazione fattura	**TAEG**
5.000	5.000	10,00 %	2,00 %	0	**12,55 %**

Il Costo riportato nella tabella è orientativo e si riferisce ad un'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia considerati i costi connessi all'utilizzo e rimborso del finanziamento.
In ogni caso il Tasso Effettivo Globale applicato non potrà mai superare il Tasso Limite pro tempore vigente calcolato in conformità con il quadro normativo e regolamentare di riferimento. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della Legge sull'usura (L.n. 108/1996), relativo alle operazioni di "anticipi e sconti commerciali", può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bcp.it).

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

- Commissioni connesse al Servizio di Anticipazione su Fatture/Documenti Dimostrativi Commerciali Italia ed al Servizio di Incasso Portafoglio Salvo Buon Fine (cfr. relativi Fogli Informativi)
- Commissione *una tantum* di rilascio della garanzia da riconoscere al Fondo di Garanzia e calcolata sull'importo garantito nella misura sotto indicata:

Micro Imprese	0,25 %
Piccola Impresa	0,50 %
Media Impresa e Consorzi	1,00 %

  La commissione non è dovuta per le operazioni di *Anticipazione dei crediti verso la P.A.* nonché per le operazioni di chirografario riferite a:
  - *Soggetti beneficiari finali* ubicati nelle regioni del Mezzogiorno
  - *Imprese femminili*
  - *Piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria*
  - Micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un *Contratto di rete*
  - *Imprese sociali*
  - *Imprese di Autotrasporto*
  - *Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.*
- Nel caso di operazioni creditizie rogate per atto pubblico, i costi connessi all'intervento di un Notaio rogante (imposte ed onorari).

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE REGOLATE IN CONTO ORDINARIO PRINCIPALE

Recupero spese servizio visure ipocatastali (Il recupero spese per visure ipocatastali è connesso all'importo effettivamente corrisposto dalla Banca al/ai fornitore/i del servizio)		max 250,00 €
Spese Postali per invio lettere, notifiche, dichiarazioni e comunicazioni varie anche ai sensi della normativa sulla "Trasparenza Bancaria"		
Recupero spese postali:	Busta Normale Busta Pesante	1,00 € 1,40 €
	Messa a disposizione in modalità telematica attraverso il servizio "Documenti *on Line*"*	Gratuita

	Spesa invio comunicazioni variazioni contrattuali ai sensi art. 118 Dlgs 385/1993 (TUB)	Gratuita qualunque sia la modalità di invio
Recupero spese invio corrispondenza	Ordinaria Raccomandata	1,00 € 5,00 €

* limitatamente ai conti correnti ordinari, è un servizio riservato ai titolari di un rapporto di *remote banking* (*Bcp@Home* o *Bcp@Corporate*) che possono, anche, richiedere la disattivazione dell'invio cartaceo. Il cliente può richiederne la disattivazione autonomamente, attraverso le funzioni dispositive di *Bcp@Home*, oppure richiedendolo allo sportello. Si rinvia per le specifiche ai Fogli Informativi dei Servizi: Multicanalità *BCP@Home* e *BCP@Corporate*.

DISCONOSCIMENTO OPERAZIONI NON AUTORIZZATE

È il processo attraverso il quale il cliente può richiedere il rimborso e/o la rettifica di un'operazione che non ha autorizzato o che non è stata correttamente eseguita. Un'operazione di pagamento è "non autorizzata" quando manca il consenso del cliente all'esecuzione della stessa; si definisce, invece, non correttamente eseguita quando l'esecuzione non è conforme alle istruzioni impartite dallo stesso (ad es. importo non corretto).
In tali casi, il cliente deve prontamente effettuare il disconoscimento secondo le modalità indicate nella Guida "Operazioni non autorizzate o non eseguite correttamente, su frodi e disconoscimenti" ed il "Modulo disconoscimento operazioni di pagamento" pubblicati nella sezione denominata "Disconoscimenti" ed alla pagina "Trasparenza" del sito www. bcp.it.
La banca e/o Nexi (per le operazioni con carta di credito e carta di debito) è tenuta ad analizzare la segnalazione e – ove sussistano i requisiti – a rimborsare l'addebito entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del disconoscimento. Qualora, anche successivamente, risulti che l'operazione era stata autorizzata e/o che la richiesta non fosse fondata, la banca e/o Nexi ha diritto di ottenere la restituzione dell'importo dal cliente.
Non possono essere disconosciute le operazioni compiute da oltre 13 mesi rispetto al momento in cui è effettuata la segnalazione, oppure entro 8 settimane in specifiche circostanze.
È opportuno che il cliente fornisca tutte le informazioni utili in merito all'operazione oggetto di disconoscimento; ai fini della valutazione della richiesta potranno essere richieste ulteriori informazioni.
Nel caso in cui il cliente non sia soddisfatto dall'esito della richiesta di disconoscimento, può formulare un reclamo

RECESSO, RECLAMI

Recesso

Se l'apertura di credito è a tempo determinato, la Banca può, anche con comunicazione verbale, recedere dal contratto, con effetto immediato, prima della scadenza del termine, ove ricorra taluna delle ipotesi di cui all'art. 1186 del codice civile o se sussista altra giusta causa. Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, la Banca può, anche con comunicazione verbale, recedere dal contratto in qualsiasi momento con il preavviso di cinque giorni. Qualora ricorra taluna delle ipotesi dell'art. 1186 del codice civile, o sussista altro giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso, con effetto immediato, dandone comunicazione al Correntista. Con le modalità e gli effetti di cui sopra la Banca può ridurre l'ammontare della somma messa a disposizione del Correntista o sospendere l'ulteriore utilizzo. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata a/r, un preavviso non inferiore ad un giorno.
Il Correntista ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza penalità e senza spese con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui sono rese disponibili alla Banca dal cliente tutte le somme dovute per l'estinzione totale o anticipata dell'apertura di credito, la Banca procederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il cliente può presentare un reclamo in forma scritta, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a reclami@bcp.it (le altre modalità sono consultabili sul sito internet della Banca alla sezione "reclami").
La Banca è tenuta a fornire risposta scritta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni per i reclami in materia di intermediazione assicurativa, 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio e entro 15 giorni per i servizi di pagamento.
Se il reclamante non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, prima di ricorrere al Giudice Ordinario, può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28;

- per i reclami relativi all'intermediazione assicurativa, può rivolgersi direttamente all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito www.ivass.it;
- per i reclami relativi ai servizi d'investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito www.acf.consob.it; il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28. Si precisa che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- ad altri organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione previsto al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore BancarioFinanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia - insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale - per segnalare i comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.

LEGENDA

Affidamento, Somma messa a disposizione del cliente o Linea di credito	*La somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata nel contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità.*
Conto Principale	*Si definisce Conto Principale del cliente, il rapporto di conto corrente ordinario su cui sono addebitati, per praticità, una serie di spese e commissioni legate a vari altri servizi/rapporti di cui usufruisce e/o è titolare il cliente presso la Banca (ad esempio: il recupero spese postali per comunicazioni, avvisi anche se riferiti ad altri rapporti di conto, libretto, mutui, ecc.; la commissione di messa a disposizione fondi per affidamenti concessi su altro conto corrente diverso dal principale o conto anticipi).*
Consumatore	*La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*
Commissione per la messa a disposizione dei fondi /CDF	*Commissione che remunera la Banca per il suo impegno a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro. Viene calcolata sull'importo dell'affidamento concesso, per il periodo di durata dell'apertura di credito, a prescindere dall'effettivo utilizzo ed è liquidato in occasione dell'emissione dell'estratto conto periodico. La modalità di calcolo di tale corrispettivo è la seguente: l'importo dell'apertura di credito viene moltiplicato per il numero dei giorni di disponibilità dello stesso nel periodo di liquidazione e per la percentuale indicata nella sezione condizioni economiche del presente contratto, diviso il numero dei giorni che compongono l'anno solare. Il corrispettivo sulla messa a disposizione dei fondi è, inoltre, specificamente evidenziato e rendicontato con cadenza massima annuale, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo del periodo, sempre considerato che il Cliente potrà recedere in ogni momento*
Disponibilità delle somme versate	*Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate*
Fido o affidamento	*Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile*
Intermediario	*Le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri soggetti abilitati a offrire la pubblico i contratti di aperture di credito regolate in conto e sconfinamenti (in generale cfr. voce in Legenda)*
Spese postali	*Spese sostenute per le operazioni di produzione ed invio della corrispondenza, e/o di contabili e/o comunicazioni varie o estratto conto, effettuate con procedura automatizzata da parte di strutture centrali della Banca:* - *busta normale: il peso non supera i 20 grammi* - *busta pesante: il peso supera i 20 grammi*
Tasso debitore annuo nominale	*Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.*
TAEG	*Il Tasso Annuo Effettivo Globale è un indicatore che rappresenta - in forma percentuale su base annua - il costo totale del credito comprensivo di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) esistenti e futuri, oggetto di accordo tra la Banca ed il cliente.* *Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui la Banca è a conoscenza escluse le spese notarili.*

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	*Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.*